

Protezione Civile: il Governo approva in via preliminare la riforma del sistema

del 13/11/2017 - di Matteo Peppucci

Protezione Civile: il CDM ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale di protezione civile. Obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza

La riforma del sistema "protezione civile nazionale" è avviata. Il Governo, nel [CDM n.56 del 10 novembre](#), ha infatti approvato in via preliminare un decreto legislativo che modifica il sistema vigente, in attuazione della [legge-delega 30/2017](#).

L'obiettivo del provvedimento è il **rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.**

Principali linee direttrici del decreto

- chiarisce in modo più netto la **differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa** ai differenti livelli di governo territoriale;
- migliora la **definizione della catena di comando e di controllo in emergenza** in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- **definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile;**
- stabilisce la **possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;**
- **migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nell'ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- introduce il **provvedimento della "mobilitazione nazionale"**, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;
- individua **procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza**, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Attività e classificazione interventi

Tra le attività, sono comprese quelle **volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.** Il testo conferma inoltre l'**attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità.**

Prevenzione dei rischi?

Si stabilisce che il **sistema di allertamento**, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il **preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell'evoluzione degli scenari di rischio**, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione.

Gestione delle emergenze?

Viene delineato il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:

- la **dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile**, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;

- la **dichiarazione dello stato di emergenza**, con la definizione di un **primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione**. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
- l'**individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività**, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento;

ra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la **dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12**, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le **ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni interessate e possono intervenire**, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al **ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa**, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Strumenti finanziari

Il decreto prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:

1. **fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione** (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
2. **fondo per le emergenze nazionali** (per gli eventi emergenziali nazionali);
3. **fondo regionale di protezione civile** (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).